



Prefettura di Vicenza

Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio Cittadinanza

ART.9

ISTRUZIONI PER L'ACQUISTO DI CITTADINANZA PER RESIDENZA IN ITALIA

E' richiesto un periodo di residenza anagrafica (iscrizione presso l'anagrafe del Comune di residenza) legale (in possesso del permesso di soggiorno) e ininterrotta in Italia:

- a) **3 anni** di residenza per **discendenti di cittadini italiani** fino al secondo grado;
- b) **5 anni** di residenza dall'**adozione per maggiorenne** adottato da italiano nonché **5 anni** dalla data del giuramento del genitore naturalizzato italiano per il figlio maggiorenne straniero;
- c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno **5 anni alle dipendenze dello Stato**
- d) **4 anni** di residenza per appartenenti alla **Unione Europea**;
- e) **5 anni** di residenza per **rifugiati politici o apolidi***;
- f) **10 anni** di residenza in **tutti gli altri casi**.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- 1) DOMANDA da scaricare dal sito Internet: <http://www.prefettura.it/vicenza>, firmata (pag. 6) in presenza dell'addetto all'ufficio il giorno della consegna;
- 2) UNA MARCA DA BOLLO DA € 14,62;
- 3) ATTO DI NASCITA LEGALIZZATO E TRADOTTO (* nelle ipotesi in cui sussiste la comprovata impossibilità di presentare l'atto di nascita (es: rifugiato politico, apolide) dovrà, in sua sostituzione, essere prodotto atto di notorietà, formato in Cancelleria Civile del Tribunale contenente i dati anagrafici (cognome, anche il cognome da nubile per le donne, nome, paternità e maternità, luogo e data di nascita), una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Comune) in cui attesti sotto la propria responsabilità di non aver riportato di condanne penali né di avere procedimenti pendenti nel Paese d'origine o eventuali Paesi terzi di residenza);
- 4) CERTIFICATO PENALE DEL PAESE di NASCITA in ORIGINALE LEGALIZZATO NEL PAESE DI ORIGINE e tradotto in lingua italiana.

(Chi è stato residente in altri Paesi oltre quello di nascita dopo i 14 anni dovrà presentare anche i CERTIFICATI PENALI DI QUEI PAESI ESTERI IN ORIGINALE, LEGALIZZATI E TRADOTTI) - I certificati penali sono validi 6 mesi dalla data di rilascio;

- 5) RICEVUTA comprovante il versamento di € 200,00 sul c/c n.809020 intestazione al Ministero dell'Interno D.L.C.L. - Cittadinanza – (causale: Cittadinanza art1 c.12 L.94/09);
- 6) TITOLO DI SOGGIORNO;
- 7) UNA fotocopia per anno dei modelli dei redditi percepiti negli ultimi tre anni (che comunque non dovrà essere inferiore a e € 8.260,00 circa se non si ha a carico nessun componente familiare; € 11.300,00 circa con coniuge a carico);
- 8) CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA di uno dei genitori o dei nonni paterni o materni (art. 9 lett.a);
- 9) COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA DI ADOZIONE (art. 9 lett. b);
- 10) FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO DI STATUS DI RIFUGIATO O DI APOLIDE (art.9 lett.e);
- 11) DOCUMENTAZIONE DELLA PRESTAZIONE SERVIZIO, ANCHE ALL'ESTERO, ALLE DIPENDENZE DELLO STATO (art.9 lett.c)

Fare 1 copia dei documenti redatti all'estero e del titolo di soggiorno

ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!

E' indispensabile comunicare all'Ufficio, anche via fax al n.0444/338491, ogni eventuale cambio di residenza, con un'autocertificazione.

COME LEGALIZZARE I DOCUMENTI ESTERI

La firma di chi ha rilasciato il **certificato** deve essere vistata dall'Ufficio del **Ministero degli Affari Esteri nel Paese** e successivamente **legalizzata dall'Ambasciata Italiana presente nello Stato di formazione**, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali.

COME TRADURRE IN ITALIANO

I certificati **devono essere tradotti in italiano** in uno dei seguenti modi:

- 1) presso l'Ambasciata Italiana nel Paese di origine;
- 2) presso il Consolato del Paese di origine in Italia (la firma deve essere legalizzata poi in Prefettura in bollo);
- 3) in Italia da un traduttore (escluso l'interessato) che presti giuramento davanti al Giudice di Pace o in Tribunale.